

Bruxelles, 24 giugno 2025
(OR. en)

10728/25

ECOFIN 871
UEM 338
ECB
EIB

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	23 giugno 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 4107 final
Oggetto:	PARERE DELLA COMMISSIONE del 23.6.2025 sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 4107 final.

All.: C(2025) 4107 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 23.6.2025
C(2025) 4107 final

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23.6.2025

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

PARERE DELLA COMMISSIONE

del 23.6.2025

sull'esistenza di un disavanzo eccessivo in Austria

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

CONSIDERAZIONI GENERALI

1. L'articolo 126 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) stabilisce la procedura per i disavanzi eccessivi. La procedura è ulteriormente specificata dal regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio "per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi"¹, che fa parte del patto di stabilità e crescita.
2. A norma dell'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, la Commissione deve esaminare la conformità alla disciplina di bilancio sulla base dei due criteri seguenti, verificando in particolare: a) se il rapporto tra il disavanzo pubblico, previsto o effettivo, e il prodotto interno lordo (PIL) superi il valore di riferimento del 3 % del PIL (a meno che il rapporto non sia diminuito in modo sostanziale e continuo e abbia raggiunto un livello che si avvicina al valore di riferimento, oppure, in alternativa, il superamento del valore di riferimento sia solo eccezionale e temporaneo e il rapporto resti vicino al valore di riferimento); e b) se il rapporto debito/PIL superi il valore di riferimento del 60 % (a meno che detto rapporto non si stia riducendo in misura sufficiente e non si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato).
3. L'articolo 126, paragrafo 3, TFUE prevede che, se uno Stato membro non rispetta i requisiti previsti da uno o entrambi i predetti criteri, la Commissione prepari una relazione. In conformità del medesimo articolo, la relazione della Commissione deve tenere conto anche dell'eventuale differenza tra il disavanzo pubblico e la spesa pubblica per gli investimenti e di tutti gli altri fattori significativi, compresa la posizione economica e di bilancio a medio termine dello Stato membro. La Commissione può inoltre preparare una relazione se ritiene che in un determinato Stato membro, malgrado i criteri siano rispettati, sussista il rischio di un disavanzo eccessivo.
4. L'articolo 126, paragrafo 5, TFUE dispone che la Commissione, se ritiene che in uno Stato membro esista o possa determinarsi in futuro un disavanzo eccessivo, trasmetta un parere allo Stato membro interessato e ne informi il Consiglio. Al fine di decidere se esista o possa determinarsi un disavanzo eccessivo, la Commissione ritiene che si dovrebbe tenere conto: i) delle conclusioni della sua relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE; e ii) del parere del comitato economico e finanziario su detta relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Sulla base dei suddetti elementi, la Commissione ha formulato una serie di considerazioni sull'Austria.

¹ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/2024-04-30>.

5. Il 30 aprile 2024 è entrato in vigore il quadro di governance economica riformato dell'UE. Il quadro include il regolamento (UE) 2024/1263, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio². Comprende inoltre la direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri³ e il regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi. La riforma ha mantenuto sostanzialmente invariate le norme della procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del disavanzo, mentre per gli Stati membri con un rapporto debito pubblico/PIL superiore al 60 % la procedura per i disavanzi eccessivi basata sul mancato rispetto del criterio del debito si concentrerà sugli scostamenti dai tassi massimi di crescita della spesa netta raccomandati⁴, fissati dal Consiglio a norma del regolamento (UE) 2024/1263. Il 20 giugno 2025 la Commissione ha adottato una raccomandazione di raccomandazione del Consiglio che approva il piano di medio termine dell'Austria e stabilisce i tassi massimi di crescita della spesa netta raccomandati per l'Austria in termini annuali e cumulativi, con il 2025 come anno iniziale. La valutazione della conformità rispetto al criterio del debito potrà pertanto essere effettuata una volta che i dati di consuntivo per il 2025 saranno disponibili nella primavera del 2026. La presente decisione del Consiglio riguarda quindi solo il rapporto disavanzo pubblico/PIL, che supera il valore di riferimento del 3 %.

CONSIDERAZIONI SULL'AUSTRIA

6. Il 4 June 2025 la Commissione ha adottato una relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE, sull'Austria⁵.
7. Secondo i dati forniti da Eurostat il 22 April 2025⁶, nel 2024 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche dell'Austria ha raggiunto il 4,7 % del PIL, mentre il debito pubblico è stato pari all'81,8 % del PIL. Nella sua relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha ritenuto che il superamento, nel 2024, del valore di riferimento del 3 % del PIL stabilito dal trattato per il disavanzo sia eccezionale, in quanto dovuto al prolungato periodo di recessione nel 2023 e nel 2024. Il superamento non è né prossimo al valore di riferimento né temporaneo secondo le previsioni di primavera 2025 della Commissione, che prospettano un disavanzo pubblico ancora superiore al 3 % del

² GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj>.

³ GU L 306 del 23.11.2011, pag. 6, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2011/85/2024-04-30>.

⁴ Ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2024/1263, per "spesa netta" si intende la spesa pubblica al netto della spesa per interessi, delle misure discrezionali sul lato delle entrate, della spesa per i programmi dell'Unione interamente finanziata dai fondi dell'Unione, della spesa nazionale per il cofinanziamento di programmi finanziati dall'Unione, della componente ciclica della spesa per i sussidi di disoccupazione, delle misure una tantum e di altre misure temporanee.

⁵ Per tutti i documenti connessi alla procedura per i disavanzi eccessivi relativa all'Austria si rinvia al seguente sito: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-and-fiscal-governance/stability-and-growth-pact/corrective-arm-excessive-deficit-procedure/excessive-deficit-procedures-overview/austria_en?prefLang=it

⁶ Cfr. euroindicatori Eurostat pubblicati il 22 aprile 2025 (<https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-euro-indicators/w/2-22042025-AP>), a norma dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 479/2009 del Consiglio.

PIL nel 2025 e nel 2026. Pertanto il criterio del disavanzo stabilito dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1467/97 non è, prima facie, soddisfatto.

8. Nella relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE la Commissione ha analizzato anche tutti i fattori significativi come previsto dallo stesso articolo. Come stabilito all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, nel valutare l'osservanza del criterio del disavanzo, se il rapporto debito pubblico/PIL supera il valore di riferimento, si tiene conto dei fattori significativi nel percorso che segue la relazione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE e porta alla decisione sull'esistenza di un disavanzo eccessivo soltanto qualora, prima di tenere conto di tali fattori significativi, il disavanzo pubblico resti vicino al valore di riferimento e il superamento di tale valore sia temporaneo. Nel caso dell'Austria questa duplice condizione non è soddisfatta. Pertanto, i fattori significativi non sono presi in considerazione.
9. Il 17 giugno 2025 il comitato economico e finanziario ha formulato il suo parere sulla relazione della Commissione a norma dell'articolo 126, paragrafo 4, TFUE. Tale parere è coerente con la valutazione contenuta nella relazione della Commissione a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE.

CONCLUSIONI

La sorveglianza della situazione di bilancio in Austria e, in particolare, l'esame della conformità ai criteri di cui all'articolo 126, paragrafo 2, TFUE, hanno indotto la Commissione a preparare una relazione ai sensi dell'articolo 126, paragrafo 3, TFUE. La Commissione, tenuto conto della sua relazione e visto il parere del comitato economico e finanziario, ritiene che in Austria esista un disavanzo eccessivo dovuto al mancato rispetto del criterio del disavanzo.

Fatto a Bruxelles, il 23.6.2025

*Per la Commissione
Valdis DOMBROVSKIS
Membro della Commissione*